

Publicato il 16/07/2018

N. 01035/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02126/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2004, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

****, rappresentato e difeso dagli avv.ti ****;

contro

Comune di Orbetello non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente del IV Settore del Comune di Orbetello del
16.07.2004 n. 74 di demolizione di opere abusive;

con motivi aggiunti

del provvedimento del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale del Comune
di Orbetello del 20.2.2010 integrativo del provvedimento 74/2004;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 giugno 2018 il dott. Ugo De Carlo
e uditi per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva ingiunto la demolizione di una recinzione con pali di sostegno in legno e rete metallica, di un cancello a corredo di detta recinzione e di una struttura ombreggiante realizzata con pali in legno e cannicci a seguito di segnalazione della Polizia Municipale.

Il primo motivo lamenta la mancata determinazione dell'area di sedime da acquisirsi al patrimonio comunale in difetto di demolizione poiché la formula usata è generica e non contiene alcuna indicazione né su quanta né su quale superficie si debba acquisire.

Il ricorrente non può, pertanto, valutare i costi ed i benefici della scelta di decidere o meno se provvedere alla demolizione e ciò rende illegittima l'ordinanza secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il secondo motivo segnala la violazione dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 e dell'art. 31 della L.R. 52/1999 poiché per realizzare la recinzione non è necessario il permesso di costruire, se non nel caso in cui consista in opere in muratura; la sola installazione di pali in legno con rete metallica può realizzarsi mediante semplice denuncia di inizio attività.

Con motivi aggiunti impugnava un'ulteriore ordinanza del Comune emessa a sei anni di distanza dalla precedente che, a seguito di una segnalazione di agenti del Corpo Forestale dello Stato, ingiungeva la demolizione di ulteriori opere così descritte nell'allegato verbale di sopralluogo: fioriere realizzate con blocchi di tufo, struttura ombreggiante realizzata all'epoca con telaio in legno ed avente copertura cannicci delle dimensioni di circa ml 6,00 x4,00 con hm di circa ml 2,15, barbecue in muratura, serbatoi idrici in pvc collegati da tubazione in pvc a costituire impianto di irrigazione a servizio della proprietà, tre serbatoi per accumulo idrico in pvc e manufatto in legno adibito a ripostiglio.

Il primo motivo censura il difetto di motivazione poiché nel provvedimento impugnato: si fa genericamente rinvio al verbale del Corpo Forestale dello Stato in assenza di valutazione giuridica circa la natura delle opere realizzate. Il Comune si

limita ad affermare che le opere realizzate sono state eseguite in assenza di permesso di costruire.

Oltretutto a seguito dell'entrata in vigore degli artt.10 DPR 380/2001 e 79 L. R. 1/2005 il titolo ordinario legittimante l'edificazione è ormai la denuncia di inizio attività, essendo, invece, gli interventi soggetti a permesso di costruire solo quelli elencati tassativamente dalla legge.

Il secondo motivo individua il difetto di motivazione sotto altro profilo dal momento che nel provvedimento non vi è un'indicazione distinta per ogni singolo manufatto segnalato su quale fosse il titolo abilitativo necessario per la sua realizzazione. Le opere segnalate sono tutte di natura pertinenziale e non necessitavano di permesso di costruire e conseguentemente non può esserne ordinata la demolizione.

Il Comune di Orbetello non si costituiva in giudizio.

Il ricorso principale è fondato in relazione al secondo motivo.

La recinzione realizzata con pali di sostegno in legno e rete metallica costituisce attività che non richiede neanche la D.I.A. perché rientra nel diritto dominicale di delimitare la proprietà privata al fine di escludere l'accesso di estranei; solo laddove vi fosse stata la realizzazione di un sostegno in muratura sarebbe stato necessario munirsi di un titolo abilitativo.

L'accoglimento di tale motivo che è assorbente dispensa il Collegio dall'esame del primo motivo.

Il ricorso per motivi aggiunti, invece, è infondato in quanto le opere segnalate dal Corpo Forestale dello Stato hanno tutte una rilevanza sul piano urbanistico ed essendo state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale necessitavano di permesso di costruire contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.

Non vi è difetto di motivazione poiché il provvedimento ha allegato il verbale del Corpo Forestale e non era necessaria una analitica indicazione del titolo edilizio

necessario per ciascun manufatto segnalato poiché per tutti era previsto il permesso di costruire.

In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso principale e per l'effetto annulla l'ordinanza 74/2004, respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani